

N. R.G. 15/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15/2016** promossa da:

LANCIA RENZO

con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. PARISSE AMALIA ROSELLA

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 02/07/2019 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo, con fissazione *ex art.* 429 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito di della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accogliendo *in parte qua* il ricorso, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- Dichiarò il diritto del ricorrente [] alla permanenza nella Graduatoria ad esaurimento della Provincia di L'Aquila sino al compimento del settantesimo anno di età ovvero fino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima di 15 anni;
- Dichiarò illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dall'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA con il ricorrente;
- Condanna, per l'effetto, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Dichiarò il diritto del ricorrente alla medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato con conseguente ricostruzione della carriera del



ricorrente, computandosi, ai fini economici e normativi, per intero l'anzianità di servizio maturata;

- Condanna, per l'effetto, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, salvi gli effetti della prescrizione, alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate in relazione all'anzianità contributiva computata per intero;
- Compensa integralmente le spese;
- Fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.

Così deciso in Avezzano, il 2 luglio 2019

Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia

